PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Bellinzona, 09.12.2025
La segretaria

Incarto n.
81.2019.363/can
DA 3086/2019

Bellinzona
17 luglio 2020

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

La Cancelleria della Pretura penale dichiara che la presente sentenza è divenuta definitiva.

Bellinzona, 21.08.2020
La segretaria

sedente con Chiara Donati in qualità di cancelliera per giudicare

[redacted]

visto — il decreto d'accusa n. 3086/2019 del 26 giugno 2019;

preso atto — che il Procuratore pubblico Marisa Alfier, Lugano, ritiene l'imputato autore colpevole di:

1. calunnia (ripetuta)

per avere, nel corso del periodo 02 giugno 2018 / 27 gennaio 2019, a Indemini e in altre non meglio precisate località del Canton Ticino, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpato o reso sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, segnatamente per avere, tramite pubblicazioni sul proprio sito internet www.wildbeimwild.com, incolpato e reso sospetta l'Associazione JagdSchweiz (CacciaSvizzera), come pure i suoi membri, di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla di lei reputazione,

in particolare,

1.1. il 02 giugno 2018, pubblicato sul sito menzionato l'articolo dal titolo *"Nationalrat Fabio Regazzi vom Problem-Verein "Jagd Schweiz"*, sostenendo che *"il membro del consiglio Fabio Regazzi dell'associazione militante di problemi "Caccia Svizzera" continua a impegnarsi come ha fatto anche in passato per la crudeltà sugli animali"*;

1.2. il 17 giugno 2018, pubblicato sul sito menzionato l'articolo dal titolo *"Absurdistan Deutscher Jagdverband (DJV)"*, sostenendo *che "la sorellina dell'associazione venatoria tedesca è Caccia Svizzera, associazione che*

soffre pure di complessi, visto che pubblica piacevoli post tedeschi sulla sua pagina di Facebook, per sentirsi così anche grande";

1.3. il 27 gennaio 2019, pubblicato sul sito menzionato l'articolo dal titolo *"Die Wildtierkiller"*, sostenendo che:

- *"a causa di questi cacciatori per hobby, gli animali selvatici soffrono in Svizzera",*
- *"L'associazione "Caccia Svizzera" e altre discutibili associazioni venatorie sono state create principalmente per poter avere la precedenza sui predatori (volpe, lince, lupo & co.) – i loro concorrenti – e lo fanno ancora oggi. Questo è probabilmente il motivo principale per cui i cacciatori per hobby sentono arrivare critiche da tutte le direzioni",*
- *"L'associazione "Caccia Svizzera" coltiva principalmente la mancanza di rispetto e una cultura della violenza – l'esatto contrario di quello a cui una persona colta dovrebbe aspirare nella nostra società. I cacciatori per hobby minacciano persino una guerra civile, se si dovesse sospendere, ad esempio, la caccia alla volpe",*
- *"i membri dell'associazione Caccia Svizzera hanno relazioni con i rappresentanti del potere in generale. Inoltre, si servono della forza o di altri mezzi intimidatori (tattiche per spaventare, propaganda menzognera, gergo dei cacciatori ecc.) per influenzare la politica, i media, la pubblica amministrazione, la giustizia o l'economia",*
- *"praticamente tutto ciò che è crudele, inutile e spietato è sostenuto da questa associazione",*
- *"allo stesso tempo queste persone dal mondo oscuro dei circoli di caccia non si fanno alcun problema a manipolare la democrazia, la libertà di stampa e di opinione ecc."*

fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 174 cifra 1 CP; richiamato l'art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).
   L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia l'accusatore privato al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

[redacted]

6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato che l'accusatrice privata postula la condanna dell'imputato;

che l'imputato chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 10, 174 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell'odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia

1. [redacted] è prosciolto dalle imputazioni di cui al decreto d'accusa 3086/2019 del 26 giugno 2019.

2. Le tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.- (duecento) sono poste a carico dello Stato;
   2. 1. la motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a fr. 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:
   - seduta stante
     [redacted]
     JagdSchweiz, Zofingen, rappr. da David Clavadetscher
   - per raccomandata
     Procuratore pubblico Marisa Alfier, Lugano,
   - alla crescita in giudicato
     Polizia cantonale, Servizi centrali, Bellinzona,
     Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Il giudice: La cancelliera:

PRETURA PENALE - DEL CANTONE TICINO

Distinta spese a carico dello Stato,

fr.	100.-	tassa di giustizia
fr.	100.-	spese giudiziarie
fr.	**200.-**	**totale**

PRETURA PENALE
20 LUG. 2020
INTIMAZIONE